

dott. Marzio Gaio
Commercialista
Revisore Contabile

COMUNE DI CARCARE
Provincia di Savona

VERBALE del 07.04.2023

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto "Approvazione ripiano quota di disavanzo da rendiconto di gestione 2022. Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D.L.gs. n. 267/2000."

1

Il sottoscritto dott. Marzio Gaio, con studio in Genova, Via Malta, 5 int. 9, nominato Revisore dei Conti dell'ente per il triennio 2021 - 2024 con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 05/11/2021

RICHIAMATO

- il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022, in corso di approvazione, che presenta un disavanzo di amministrazione di € 395.671,20, principalmente conseguente alla rilevazione del FCDE, pari a Euro 1.122.107,75=;
- la propria Relazione sullo schema di rendiconto 2022 di cui al verbale del 30/03/2023

.VISTO

- l'art. 188, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167 il quale stabilisce che:

L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

- la delibera della Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie n. 30/2016/QMIG che testualmente recita:



“...L’art. 188, nel codificare l’obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo: a) l’applicazione all’esercizio in corso dell’intero disavanzo; b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l’organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l’incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale”.



ESAMINATA

3

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale pratica n. 2 che prevede il ripiano della quota del disavanzo di amministrazione di € 395.671,20, risultante dal Rendiconto della gestione dell’esercizio 2022, negli esercizi 2023/2024, finanziato mediante:
 - ricognizione e qualificazione della spesa corrente;
 - operazione di rinegoziazione dei mutui (Legge di conversione del Milleproroghe);

PRESO ATTO CHE:

- il disavanzo di cui sopra sarà applicato negli esercizi 2022/2024 e più precisamente:
 - Anno 2023 € 197.835,60
 - Anno 2024 € 197.835,59

L'Organo di Revisione dei Conti

esprime

parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale "Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2022. Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 267/2000".

A tal fine, il sottoscritto ricorda l'imminente scadenza della seconda Relazione del Sindaco che, in modo concreto e costruttivo, dovrà indicare lo stato di attuazione del piano di rientro; il tutto, approfittando anche – e particolarmente – della possibilità di rinegoziare la quota capitale dei mutui in essere con CDP.

Carcare, 7.4.2023

Il Revisore dei Conti

dott. Marzio Gaio